

***Il crocifisso nelle aule scolastiche: per le Sezioni Unite
nessun obbligo, ma ricerca dell’accomodamento
ragionevole, intesa come soluzione mite***

Milena d’Oriano

Sommario: 1. La rilevanza dei valori contesi. 2. I precedenti giurisprudenziali di riferimento. 3. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite. 4. La decisione delle Sezioni Unite. 5. Esposizione del crocifisso e laicità dello Stato. 6. La garanzia del pluralismo religioso nell’ambiente scolastico. 7. L’esclusione della discriminazione per motivi di religione. 8. Osservazioni conclusive.

1. La rilevanza dei valori contesi.

Religione, laicità, democrazia, pluralismo religioso: temi complessi, esistenziali per le coscienze religiosamente orientate, ma allo stesso modo rilevanti per quelle che rifuggono ogni fede invocando la libertà di coscienza.

Religione e coscienza non costituiscono astrazioni, ma regole di vita che orientano ed ispirano le scelte del quotidiano: le questioni bioetiche in senso stretto, ove *bios* è la vita che nasce, finisce e nelle more può essere migliorata, manipolata o curata; le questioni relative all’estensione dei diritti civili del singolo, in coppia o in comunità; le questioni legate alla regolazione della convivenza multiculturale e multi-etnica, segnata da gravi discriminazioni e violazioni di diritti fondamentali.

Anche l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche - su cui si sono registrate negli anni posizioni diverse della giurisprudenza di legittimità, della giurisprudenza amministrativa, del Giudice delle leggi, delle Corti europee - rientra tra queste, quale esemplificazione simbolica della difficoltà di rendere la libertà di religione un riflesso positivo del principio di laicità dello Stato e non la sua negazione.

Il tema è tornato di grande attualità da quando la Sezione lavoro della Corte di cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 19618/2020, ne ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., come questione di “massima e di particolare importanza”.

L'occasione: un ricorso proposto da un docente di lettere avverso la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per trenta giorni, inflittagli per aver sistematicamente rimosso il simbolo del crocifisso dalle pareti dell'aula prima dell'inizio della sua lezione, contravvenendo alle disposizioni impartite dal Dirigente scolastico che aveva imposto a tutti i docenti di attenersi al deliberato dell'assemblea degli studenti, favorevole dell'affissione del crocifisso durante lo svolgimento delle lezioni.

I punti controversi: il bilanciamento ed i modi di risoluzione di un eventuale conflitto in ambito scolastico, fra le libertà ed i diritti tutelati dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 297 del 1994 che, rispettivamente, garantiscono la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente (art. 1), ed il rispetto della coscienza civile e morale degli alunni (art. 2), nonché temi più generali “in relazione al significato del simbolo, al principio di laicità dello Stato, alla tutela della libertà religiosa, al carattere discriminatorio di atti o comportamenti del datore di lavoro che, in ragione del credo, pongano un lavoratore in posizione di svantaggio rispetto agli altri”.

Le Sezioni Unite non hanno deluso le aspettative di quanti attendevano una pronuncia che prendesse posizione in modo chiaro sul tema della laicità e del pluralismo religioso; la sentenza n. 24414 del 9 settembre 2021, esemplare per l'equilibrio e la “rivoluzionaria” mitezza con cui difende la laicità dello Stato e, contemporaneamente, sottolinea l'importanza della mediazione e della tolleranza in materia religiosa, offre una lettura esaltante e moderna della nostra Costituzione, poeticamente descritta come “... *la punteggiatura che unisce il piano della memoria con quello del futuro, l'identità personale e sociale con il pluralismo culturale, le istituzioni e le regole della democrazia con l'orizzontalità della solidarietà....*”.

Reazioni contrastanti ha invece suscitato la parte motivazionale in cui il Supremo Collegio ha escluso che l'ordine di servizio, che imponeva l'esposizione del crocifisso, costituisse un atto di discriminazione nell'ambiente di lavoro per motivi di religione ai danni del docente non credente; entusiasmo per alcuni, sino a darne un risalto esclusivo ai danni della valutazione di illegittimità che ha comunque attinto la stessa disposizione, ammiccamento alla soluzione compromissoria da parte di altri, che vi hanno letto un prudente ridimensionamento dell'effetto

dirompente che, prevedibilmente, avrebbe avuto la negazione dell'obbligo di ostensione del simbolo.

2. I precedenti giurisprudenziali di riferimento.

La decisione delle Sezioni Unite costituisce solo l'ultimo tassello in un articolato quadro di pronunce nazionali e sovranazionali.

La Corte costituzionale¹, aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento alla normativa che dispone l'obbligatorietà dell'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche, in ragione della sua natura regolamentare², implicitamente escludendo che la previsione avesse un fondamento legislativo.

La S.C. si era occupata per la prima volta del tema in ambito penale³: la sentenza⁴, esaltata da buona parte della dottrina quale prima applicazione giurisprudenziale dei principi affermati dalla Corte cost. a partire dalla sentenza n. 203 del 1989, richiama il principio di laicità dello Stato, connettendolo al regime di pluralismo confessionale e culturale ed inserendolo nel contesto sociale che vede la coesistenza *“di una pluralità di sistemi di senso o di valore, di scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e, si potrebbe dire, nobiltà”* ed esclude di poter leggere nel crocifisso *“il valore simbolico di un'intera civiltà o della coscienza etica collettiva”* - come al contrario aveva affermato il Consiglio di Stato nel parere n. 63 del 1988 - a favore di una concezione della laicità volta a neutralizzare il fattore religioso e a confinarlo fuori dall'ordinamento.

A questa decisione si ispira la prima decisione di merito assunta all'onore delle cronache⁵ in cui il giudice, a seguito di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dispose la rimozione, in via cautelare, del simbolo dalle pareti delle aule della scuola materna ed elementare di Ofena.

¹ Corte cost., ordinanza 17 dicembre 2004 n.389.

² Art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928 n. 1297, e art. 118 del r.d. 30 aprile 1924 n. 965.

³ Nella specie, la condanna di uno scrutatore che si era rifiutato di compiere l'ufficio durante le consultazioni elettorali per la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche adibite a seggi elettorali viene annullata senza rinvio.

⁴ Cass.pen., Sez. IV, sentenza 1° marzo 2000 n. 4273.

⁵ Tribunale dell'Aquila, ordinanza del 22 ottobre 2003.

La controversia viene definita innanzi alla giurisdizione ordinaria con una dichiarazione di difetto di giurisdizione; per le S.U.⁶ la contestazione della legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, avvenuta, pur in mancanza di una previsione di legge impositiva dell'obbligo, sulla base di provvedimenti dell'autorità scolastica conseguenti a scelte dell'Amministrazione, contenute in regolamenti e circolari ministeriali, riguardanti le modalità di erogazione del pubblico servizio, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, venendo in discussione provvedimenti dell'autorità scolastica che, attuativi di disposizioni di carattere generale adottate nell'esercizio del potere amministrativo, sono riconducibili alla pubblica amministrazione-autorità.

È ambientato nelle aule giudiziarie, e non in quelle scolastiche, il caso in cui sempre le Sezioni Unite⁷, chiamate a pronunciarsi in relazione ad una sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, hanno confermato la legittimità della rimozione dal servizio irrogata ad un magistrato che si era rifiutato di tenere udienza in un'aula che esponeva il crocifisso.

Rigettato il ricorso, sul presupposto che, comunicato al magistrato il permesso di esercitare le funzioni giurisdizionali in un'aula priva di simboli religiosi, in assenza della lesione di un diritto proprio, lo stesso non potesse addurre a giustificazione del rifiuto la circostanza che nelle altre aule del Paese vi fossero crocifissi, la Corte, premesso che nel nostro ordinamento costituzionale la laicità dello Stato costituisce un principio supremo, osserva che *“sul piano teorico il principio di laicità è compatibile sia con un modello di equiparazione verso l'alto che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pubblici i simboli della propria religione, sia con un modello di equiparazione verso il basso. Tale scelta legislativa, però, presuppone che siano valutati una pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta ed il bilanciamento tra l'esercizio della libertà religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con l'analogo esercizio della libertà religiosa negativa da parte dell'ateo e del non credente, nonché il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e possibili conflitti tra pluralità di identità religiose tra loro incompatibili”*.

⁶ Cass. S.U., ordinanza 10 luglio 2006 n. 15614.

⁷ Cass. S.U., sentenza 14 marzo 2011 n. 5924

In sede amministrativa particolare rilievo ha assunto il caso della scuola media di Abano Terme⁸; questa storia processuale ha trovato la parola fine solo innanzi alla Corte EDU ove, a seguito dell'insuccesso dei rimedi esperiti nell'ambito dell'ordinamento interno⁹, la signora Lautsi decide di rivolgersi lamentando la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione, nella parte in cui sancisce il diritto di ciascun genitore a garantire ai figli un'istruzione e un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche, nonché dell'art. 9 CEDU, che tutela la libertà di pensiero e di religione.

In prima istanza la Seconda Sezione della Corte europea¹⁰ si è pronunciata a favore della ricorrente, ritenendo all'unanimità che l'ostensione del crocifisso (e di altri simboli ad esso equiparabili) presupponesse una violazione del diritto dei genitori ad educare i propri figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche in riferimento alla libertà religiosa di quest'ultimi, costituendo la scuola un luogo pubblico specifico, frequentato da persone di giovane età, prive di quella "*critical capacity*" necessaria per valutare le scelte preferenziali dello Stato in materia religiosa.

Secondo i giudici europei il crocifisso reca con sé una pluralità di significati, ma tra i tanti "*la signification religieuse est prédominante*", e la sua carica religiosa nel contesto di un luogo deputato all'istruzione pubblica lo rende un "*segno esteriore forte*", sicché la sua presenza obbligatoria non può passare inosservata, avendo un evidente impatto nello sviluppo degli alunni, specie per quelli di altre religioni o per coloro che non ne professano alcuna, tenendo anche in debito conto l'età di questi ultimi.

La Grande Chambre¹¹ ha invece ribaltato tale decisione, ed ha assolto l'Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani per l'ostensione del crocifisso nelle aule scolastiche; contrariamente alla Seconda Sezione, secondo cui costituiva un "*potente simbolo esteriore*", per la Grande

⁸ Nella specie, una donna finlandese, italiana per matrimonio, madre di due bambini iscritti in una scuola media pubblica di Abano Terme, dopo avere visto respinta la richiesta, avanzata durante una riunione del Consiglio d'istituto, di rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche che i figli frequentavano, decide di impugnare tale delibera dinanzi al giudice amministrativo.

⁹ TAR Veneto, sentenza 22 marzo 2005 n. 1110; Consiglio di Stato, sentenza VI Sezione 13 febbraio 2006 n. 556.

¹⁰ Corte Edu, Seconda Sezione, sentenza 3 novembre 2009.

¹¹ Corte Edu, Grande Camera, sentenza 18 marzo 2011.

Chambre il crocifisso è un “*simbolo religioso essenzialmente passivo*” incapace di costituire “*une forme d’endoctrinement*” e di rappresentare offesa alla libertà negativa di religione degli alunni e della loro madre, così come garantita dalla Convenzione ed interpretata dalla Corte.

In tale decisione si demoliscono i tre capisaldi della prima decisione:

1) la vulnerabilità degli studenti rispetto all’esposizione di simboli religiosi nelle aule scolastiche, ritenendo che non vi fossero prove che l’esposizione di un simbolo religioso sulle pareti dell’aula potesse influire sugli studenti e, quindi, sulle loro convinzioni in una fase ancora di formazione;

2) la rilevanza della percezione soggettiva della ricorrente quanto alla violazione dei diritti suoi e dei suoi figli in materia di libertà religiosa, che non si ritiene sufficiente a integrare una violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU;

3) la qualificazione del crocifisso come “simbolo esteriore potente”, degradato a simbolo essenzialmente passivo, dal quale non può discendere una influenza sugli allievi paragonabile a quella esercitata da un discorso didattico o dalla partecipazione ad attività religiosa.

L’inversione di tendenza della sentenza della Grande Camera rispetto a quella della Seconda Sezione è fondata principalmente sulla diversa interpretazione del “margine di apprezzamento” riconosciuto alle autorità nazionali; premesso che in assenza di una normativa europea condivisa in merito alla presenza dei simboli religiosi nelle aule delle scuole pubbliche gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento, viene messo in evidenza che in Italia: 1) la presenza del crocifisso nelle aule non è associato all’obbligatorietà dell’insegnamento religioso; 2) le autorità non sono intolleranti nei confronti degli alunni che credono in altre religioni o non hanno alcuna convinzione religiosa; 3) non è mai stato incoraggiato nelle scuole lo sviluppo di pratiche di insegnamento con una tendenza al proselitismo.

3. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite.

Da ultimo, nell’ordinanza interlocutoria prodromica alla pronuncia in commento, la Sezione remittente stigmatizza le peculiarità della vicenda sottoposta al suo esame, ed evidenzia che:

- a differenza della fattispecie disciplinare esaminata dalle Sezioni Unite, il docente non aveva rifiutato la prestazione bensì, ritenendo di esercitare un legittimo potere di autotutela, fondato sulla lesione del suo diritto di libertà religiosa, aveva momentaneamente rimosso il simbolo dall'aula nella quale era chiamato a svolgere la sua attività di insegnamento;

- a differenza della fattispecie sottoposta al vaglio della Corte EDU, il valore del simbolo non veniva in rilievo in relazione all'utente del servizio, bensì al soggetto chiamato a svolgere la funzione educativa.

Le questioni sottoposte al sindacato delle Sezioni Unite hanno come denominatore comune il principio di laicità; esse si sviluppano in via subordinata e condizionata, si intersecano le une con le altre in un articolato percorso di richiami e rimandi, coinvolgendo direttamente ed indirettamente principi, libertà e diritti di rilievo costituzionale.

In primis viene posto il tema della libertà di coscienza in materia religiosa, la cui disamina è condizionata dalla maggiore o minore ampiezza che si ritenga di attribuire all'ambito di operatività del principio di laicità dello Stato ed alla tutela della libertà religiosa.

In relazione alle peculiarità del caso concreto viene poi in rilievo la problematica dell'ostensione del crocifisso nelle aule scolastiche e quindi del significato da attribuire a tale simbolo religioso; tale aspetto specifico si interseca con le tematiche più generali perché, qualora si accedesse alla tesi del valore simbolico di matrice religiosa, non meramente passivo, occorrerebbe verificare il possibile contrasto della sua esposizione nella scuola pubblica con il principio della laicità dello Stato e con la libertà di religione e di coscienza di un soggetto che ivi svolge una funzione educativa pubblica.

All'eventualità che si attribuisca al crocifisso il valore di simbolo religioso cattolico è subordinata la disamina della possibilità di configurare nella sua ostensione nelle aule scolastiche una forma di discriminazione indiretta sul luogo di lavoro per il docente non credente o che aderisca ad un credo religioso diverso da quello cattolico o a nessun credo.

La possibilità che l'esposizione del simbolo integri una ipotesi di discriminazione indiretta impone quindi di verificare che non sussista una finalità legittima che giustifichi comunque la limitazione della libertà di religione e di coscienza dell'insegnante - finalità che potrebbe identificarsi

nella volontà espressa dall'assemblea di classe -, ed un'indagine circa la necessità del mezzo, cioè l'esposizione del simbolo, rispetto alla finalità, che, se esclusa, potrebbe rendere legittimo l'esercizio del potere di autotutela mediante la rimozione temporanea del crocifisso attuata dal docente durante le sue ore di lezione.

4. La decisione delle Sezioni Unite.

La soluzione offerta dal Supremo Collegio si fonda su una complessa ed articolata motivazione, riassunta in cinque principi di diritto, che è possibile sintetizzare nei seguenti punti fondamentali: 1) l'affissione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche non è obbligatoria; 2) l'ostensione di simboli religiosi nelle aule scolastiche non è vietata; 3) la decisione in favore dell'esposizione del crocifisso rientra nella competenza delle singole istituzioni scolastiche; 4) la decisione della comunità scolastica va adottata sulla base di una valutazione condivisa che, in presenza di posizioni difformi, persegua la via del "ragionevole accomodamento"; 5) la circolare del dirigente scolastico che, pur nel rispetto di una volontà espressa dalla maggioranza degli studenti, imponga ad un docente dissenziente l'esposizione del crocifisso, senza preventivamente ricercare una ragionevole soluzione di mediazione, è illegittima per difformità al suddetto metodo dialogante; 6) l'illegittimità della circolare determina l'invalidità di una sanzione inflitta per la sua violazione; 7) la circolare, pur illegittima non costituisce un atto di discriminazione per motivi religiosi e non può quindi costituire il presupposto per conseguenze risarcitorie; 8) la discriminazione va esclusa perché il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l'esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.

In premessa la Corte, a conferma della centralità per un ordinamento democratico dei temi della laicità e della non discriminazione che si accinge ad affrontare, temi che *“non solo rimandano alla necessaria equidistanza tra le istituzioni e le religioni nell'orizzonte multiculturale della nostra società, ma anche interrogano al fondo le stesse radici e ragioni dello stare insieme tra individui liberi e uguali in quello spazio pubblico di convivenza, la scuola, che è sede primaria di formazione del cittadino”*, introduce l'esame delle questioni con una

insolita, ma rassicurante, testimonianza per chi è chiamato ad esercitare il “mestiere del giudice”.

“*E tuttavia, le Sezioni Unite non sono sole*”; la guida dei principi costituzionali, il sostegno dell’elaborazione dottrinale e dell’approfondimento giurisprudenziale, la partecipazione di tutte le parti del processo, le consentono di svolgere il suo ruolo con prudenza “mite”.

L’affermazione appare da un lato un’anticipazione del successivo approccio conciliante e dialogante che ispirerà la decisione, dall’altro un appello corale e preventivo che mira a vincere quel dramma della solitudine che Calamandrei¹² indicava come una connotazione quasi necessaria e connaturata alla funzione del giudice; autonomia ed indipendenza sì, isolamento culturale e conformismo servile no.

5. Esposizione del crocifisso e laicità dello Stato.

Nel primo e fondamentale passaggio motivazionale, le S.U. affermano che nelle aule delle scuole pubbliche, in base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita l'affissione obbligatoria ed autoritativa del simbolo religioso del crocifisso.

L’esposizione non è prevista dalla legge, ma da un quadro normativo fragile rappresentato da regolamenti ancora vigenti, di cui si impone una interpretazione costituzionalmente orientata in quanto adottati nel contesto di un ordinamento fascista e confessionale ormai rovesciato.

Nella attuale democrazia costituzionale non è più consentita l'identificazione dello Stato con una religione ed un eventuale obbligo di esporre il crocifisso di Stato nelle scuole pubbliche entrerebbe in conflitto con il pluralismo religioso; lo spazio pubblico non può essere occupato da una sola fede religiosa, ancorché maggioritaria, perché l'imparzialità e l'equidistanza devono essere mantenute dalle pubbliche istituzioni nei confronti di tutte le religioni, indipendentemente da valutazioni di carattere numerico.

Affermazioni decise, una posizione espressa con una forza ed una fermezza che si potenziano al confronto con la “mitezza” che caratterizza le pagine successive, a voler ricordare che la laicità è “*uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica*” dotato di “*una valenza superiore rispetto alle altre norme o*

¹² Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze 1959

*leggi di rango costituzionale*¹³; è un valore assoluto che investe le fondamenta dello Stato democratico, di cui definisce la struttura essenziale in relazione ai temi dell'eguaglianza, della libertà, del pluralismo e della tutela delle minoranze, condizionando dall'interno il sistema delle fonti del diritto.

Su questo tema nessuno spazio a compromessi o tentennamenti, a dispetto di quanto lamentato da alcuni commentatori, e volutamente sottaciuto da altri, il Giudice di legittimità, nel suo più alto consesso, ribadisce, in una ideale linea di continuità con il Giudice della legge¹⁴, che lo Stato laico è uno dei profili imprescindibili della forma dello Stato democratico-costituzionale ed il contenuto e la funzione del principio supremo di laicità hanno un inscindibile legame con l'eguaglianza e le libertà.

È dunque la Costituzione, in primis, che annovera tra i suoi principi fondamentali il principio di laicità, ad escludere che il crocifisso possa essere un simbolo identificativo che unisce il popolo italiano; per la Costituzione l'unico simbolo della Repubblica è la bandiera (art. 12 Cost.), l'unico simbolo dell'unità nazionale è il Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.)

La tensione laicità e religione è stata affrontata nel tempo con soluzioni molto diverse, che spaziano dal modello del mondo antico, che si realizzava con la identificazione fra potere religioso e potere civile, a quello dello Stato moderno, fondato sul principio della distinzione fra sfera religiosa e sfera civile, dotate ciascuna di una propria autonomia e di un proprio intrinseco valore.

La separazione tra le organizzazioni confessionali e le istituzioni civili costituisce nel nostro ordinamento l'essenza del principio di laicità dello Stato, che attribuisce a quest'ultimo il compito di governare gli individui, senza alcun vincolo che possa derivare da un ideale religioso.

A tale limitazione negativa si aggiunge una declinazione positiva del principio, secondo cui lo Stato, che è libero da coinvolgimenti di tipo confessionale o religioso, e quindi laico, accorda uguale libertà davanti alla legge a tutte le confessioni religiose che restano in una posizione di

¹³ Corte cost. sentenza n. 203 del 1989; ivi la prima definizione del principio di laicità nel nuovo assetto costituzionale.

¹⁴ Vedi Corte cost, sentenze n. 203 del 1989; n. 259 del 1990; n. 440 del 1995; n. 334 del 1996; n. 329 del 1997; n. 508 del 2000; n. 379 del 2001; n. 346 del 2002; n. 389 del 2004; n. 52 del 2016; n. 63 del 2016; n. 67 del 2017; n. 254 del 2019.

equidistanza rispetto ad esso; lo Stato riconosce tutti i consociati come uguali, indipendentemente dal loro identificarsi o meno in una religione, fede o confessione, tutelando anche il diritto di non avere una fede, al pari di quello di sceglierne una liberamente.

Posto che l'esposizione del crocifisso non è più un atto dovuto, non essendo costituzionalmente consentito imporne la presenza, in base ad una lettura conforme a Costituzione dei regolamenti che la prevedono, tale obbligo - prosegue la Corte - non si traduce in un divieto, ma va inteso come facoltà da esercitarsi sulla base di *“scelte da effettuare caso per caso, alla luce delle concrete esigenze, nei singoli istituti scolastici, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e con il metodo della ricerca del più ampio consenso”*

La lettura in termini di facoltà costituisce una “soluzione mite” verso cui cospira il principio della “laicità positiva”, attiva/propositiva e non distaccata/indifferente rispetto al fenomeno religioso, forgiato dalla Corte costituzionale: la laicità italiana, a differenza di quella francese “neutralizzante”, non implica indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione declinata al plurale.

La forte correlazione della laicità con il principio democratico deve coniugarsi con la funzione di salvaguardia del pluralismo confessionale e culturale; la finalità promozionale della laicità richiede un impegno positivo e di attenzione dei pubblici poteri nei confronti delle istanze religiose, nella misura in cui risultano espressione di reali esigenze e necessità avvertite dai cittadini.

Il principio della laicità italiana ha un doppio profilo:

1) quello garantista, che impone la protezione da parte dell'ordinamento della coscienza individuale, della libertà di autodeterminarsi (nello specifico rispetto alla sfera religiosa ed in generale rispetto ai modelli culturali o ai comportamenti concreti che risultino incompatibili con i convincimenti personali), e comporta un divieto di imporre ai cittadini determinati comportamenti, che incidano sulla sfera religiosa o confessionale ovvero di recepire norme ed istituti che possano condizionare la libertà di coscienza dei singoli (da cui l'illegittimità costituzionale dell'obbligo di esposizione del crocifisso);

2) quello promozionale, che si esprime nella disponibilità dell'ordinamento ad accogliere e promuovere gli orientamenti e le istanze

dei cittadini in materia religiosa, con un atteggiamento che non è di astensione e di non interferenza, ma teso a favorire interventi che rendano effettivo e accessibile, a tutti, l'esercizio della libertà religiosa (da cui la legittimità costituzionale della facoltà di esposizione del crocifisso).

6. La garanzia del pluralismo religioso nell'ambiente scolastico.

Luogo ideale per la promozione del pluralismo religioso è il contesto scolastico: quasi a voler rispondere ad un diffuso bisogno sociale di valorizzazione della scuola pubblica italiana, sia come comunità che come istituzione, la Corte ne esalta le caratteristiche di *“luogo aperto che favorisce l'inclusione e promuove l'incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, e dove gli studenti possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e sulle loro rispettive tradizioni.”*

Sul sentiero tracciato dalla Corte costituzionale in merito alla delicata questione dell'insegnamento della religione cattolica e della libertà di coscienza, le Sezioni Unite valorizzano l'attitudine laica dello Stato-comunità, che non risponde a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma accoglie e garantisce l'autodeterminazione dei cittadini, mediante il riconoscimento di un diritto soggettivo di scelta.

La scuola pubblica diventa: luogo istituzionale inclusivo e disponibile ad accogliere la presenza di altri simboli; luogo di dialogo interreligioso e interculturale, anziché di divisione e di conflittualità; luogo di confronto, di comprensione reciproca e di arricchimento al contatto con identità "altre"; luogo di democrazia pluralista, ove le identità e le istanze religiose hanno diritto di esprimersi, anche simbolicamente, come proposte culturali, e non come dogmi, come opportunità di arricchimento spirituale, e non come imposizione di divieti integralisti.

E qui giunge una coraggiosa affermazione: anche il simbolo del cristianesimo, espressione delle radici culturali della nostra società, non è solo, ma concorre a connotare lo spazio pubblico condiviso unitamente ai simboli di altre religioni o di altre culture presenti nella comunità scolastica.

“Anche altri simboli, nati come religiosi ed esterni alla identità tradizionale del Paese, sono suscettibili di diventare, nella scuola pubblica aperta a tutti, simboli culturali di integrazione.”; come a dire

nessun obbligo e nessun monopolio, ma libertà di scelta ed apertura, tolleranza e non divieti, inclusione ed apertura al “diverso da noi” maggioranza cristiana, e quindi all’islam, al buddismo, all’ebraismo, all’induismo, all’ateismo, all’agnosticismo, ecc.

L’immagine del “muro barocco”, pieno di tutti i simboli, inclusivo e rassicurante, può essere tuttavia appagante solo se condiviso; ed anche riconoscere la possibilità di esporre i simboli evocativi di tutte le religioni potrebbe risultare una soluzione inadeguata, non potendosi negare pari tutela alla posizione del non credente, che non solo non dispone per definizione di un simbolo religioso, ma potrebbe esercitare la propria libertà negativa, nel senso di volersi sottrarre a tutti i simboli altrui.

Si giunge così al conflitto di più difficile soluzione, quello tra libertà religiosa positiva e libertà religiosa negativa, a cui le Sezioni Unite offrono una soluzione ancora una volta utilizzando il faro della Corte costituzionale, chiamata costantemente ad operare il ragionevole bilanciamento dei valori in gioco, che se ispirato a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza è l’unico in grado di evitare che si abbia la prevalenza assoluta di uno dei diritti coinvolti e il sacrificio totale dell’altro.

La strada già tracciata è quella dell’accomodamento ragionevole, inteso come ricerca di una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni nella misura concretamente possibile, come luogo del confronto dove non c’è spazio per fondamentalismi e dogmatismi, basato sulla capacità di ascolto e sul linguaggio del bilanciamento e della flessibilità, ove si valorizzano le differenze attraverso l’avvicinamento reciproco finalizzato all’integrazione delle diverse culture, la cui dimensione “ è quella dello stare insieme, improntata ad una logica dell’et et, non dell’aut aut”; metodo che in materia religiosa è stato già testato in altri ordinamenti, quali quelli bavarese e canadese.

L’accomodamento ragionevole è il metodo della laicità perché in grado di accomunare credenti e non credenti e di far coesistere e dialogare fra loro le diverse fedi e convinzioni, evitando sia decisioni basate sulla semplice regola della maggioranza - in quanto il dato quantitativo o numerico dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa non è mai decisivo come tale “*nel campo dei diritti fondamentali che è dominio delle garanzie per le minoranze e per i singoli*” -, sia un

potere di veto illimitato concesso al singolo, il cui potere interdittivo di ogni rappresentazione simbolica determinerebbe una tirannia della libertà di religione negativa.

La circolare del dirigente scolastico, oggetto del caso concreto, non ha rispettato tale metodo, ha imposto la volontà della maggioranza degli studenti favorevole all'esposizione in aula del crocifisso - alla cui deliberazione in assemblea, tra l'altro, non aveva concorso il docente dissenziente - senza percorrere la via della mediazione, del consenso condiviso, della ricerca di una composizione delle posizioni; ne consegue – afferma la Corte - l'illegittimità dell'ordine dirigenziale e quindi l'invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente che, contravvenendo all'ordine di servizio contenuto nella circolare, ha rimosso il crocifisso dalla parete dell'aula all'inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.

Rispetto a tale conclusione qualche velata critica dei commentatori ha attinto la mancata indicazione in concreto del “ragionevole accomodamento”; in effetti, raggiunta la determinazione dell'illegittimità del provvedimento per violazione del metodo, ogni ultronea affermazione sarebbe risultata un *obiter dictum*, superfluo rispetto alla decisione, ed in ogni caso inutile per casi futuri, in quanto la “*reasonable accomodation*” è per definizione una regola ad hoc, su misura del caso specifico.

In realtà, a leggere tra le righe, l'indicazione c'è stata; forse non è casuale che tra le possibilità in campo sia indicato” *l'uso non permanente della parete, con il momentaneo spostamento del crocifisso, in modi formalmente e sostanzialmente rispettosi del significato del simbolo per la coscienza morale degli studenti, durante l'orario di lezione dell'insegnante dissenziente*”; proprio la condotta sanzionata che era stata spontaneamente adottata dal docente.

In ogni caso, seguendo la trama della decisione, posta la facoltà di esposizione, garantita la pluralità di simboli e la libertà negativa, indicato l'accomodamento ragionevole come l'unico possibile rimedio per i contrasti, un eventuale sindacato giudiziale futuro su casi analoghi dovrà necessariamente concentrarsi sulla verifica della ragionevolezza dell'accomodamento, se effettivamente perseguito, che, se equo ed equilibrato, potrebbe condurre in concreto ad ogni tipo di soluzione, ma mai giungere a sanzionare il mero dissenso in sé, come avvenuto nella fattispecie.

7. L'esclusione della discriminazione per motivi di religione.

Ultimo punto affrontato. quello della natura discriminatoria dell'ordine di servizio per motivi di religione che, nell'ambito del rapporto di lavoro del docente con l'amministrazione scolastica, va misurata secondo le definizioni offerte dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Secondo le Sezioni Unite, la circolare che, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocifisso non ricerchi un ragionevole accomodamento con il docente dissenziente, pur illegittima, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l'esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.

Per giungere a tale conclusione la Corte riprende la formula del simbolo essenzialmente passivo utilizzato dalla Grande Chambre nella decisione del 2011, ritenuto inidoneo a condizionare gli alunni ed a maggior ragione una persona matura e dotata di spirito critico come un insegnante; si rileva che l'esposizione del crocifisso, disposta per venire incontro all'autonoma scelta degli studenti, non evidenzerebbe un nesso confessionale tra insegnamento e valori del cristianesimo, né la decisione datoriale avrebbe costretto o indotto i docenti non cattolici a svolgere l'attività di insegnamento in nome dei valori propri di un credo religioso in cui non si riconoscono.

Si esclude che il dirigente scolastico abbia voluto conformare in senso religioso l'attività di insegnamento essendosi adeguato alla delibera studentesca credendo, erroneamente, di poter interpretare la volontà dell'intera comunità scolastica; si esclude rilievo alla percezione soggettiva del ricorrente, che non basterebbe da sola a determinare una situazione di particolare svantaggio, non essendo sufficiente a configurare tale condizione il mero fastidio, il disaccordo culturale, la percezione di sgradevolezza alla visione del simbolo; si dà rilievo al fatto che la scelta aveva una matrice orizzontale, provenendo dagli studenti, e non autoritativa, che l'insegnante non aveva subito alcuna menomazione né

nelle sue convinzioni personali né nell'esercizio dell'attività didattica, che l'affissione in sé non era in grado di pregiudicare la possibilità del ricorrente di esprimere le sue opzioni in materia religiosa, avendo mantenuto intatta la libertà di critica sia come cittadino che come docente.

Nell'espressione di quest'ultimo principio di diritto la decisione sembra, forse, perdere un po' dell'afflato propulsivo che la caratterizza nelle altre parti; non meraviglia quindi che sia questo il punto di motivazione maggiormente esaltato da quanti hanno cercato di minimizzarne la portata innovativa, e sempre questo ad essere additato come soluzione compromissoria, espressione di una ritrosia, quasi riverenziale, ad accostare la discriminazione alla religione maggioritaria nel Paese.

Al di là delle inutili strumentalizzazioni, qualche dubbio rimane; la Corte non nega che il crocifisso sia un simbolo religioso ma nello stesso tempo per escludere la discriminazione ne ridimensiona le potenzialità evocative rimarcando la sua passività.

Un simbolo è un elemento grafico e rappresentativo del significato che gli si vuole attribuire; l'etimologia della parola rimanda ad un concetto di unione, di tenere insieme, ma la sua forza deriva dalla capacità di evocare nella mente di chi lo guarda un concetto diverso da quello che riproduce da un punto di vista meramente figurativo.

Tendenzialmente il simbolo comunica contenuti di natura ideale ed ideologica che accumulano gruppi sociali o comunità culturali, politiche, religiose che in esso si riconoscono in quanto gli attribuiscono un significato convenzionalmente unico; nello stesso tempo il simbolo può dividere, separare da chi non gli riconosce gli stessi contenuti rappresentativi, ed ancora è possibile che uno stesso simbolo assuma significati diversi, molteplici, o perché ha subito una evoluzione storica o semplicemente perché diversa ne è la percezione in chi lo guarda o lo utilizza.

Il crocifisso costituisce storicamente la rappresentazione della figura di Gesù Cristo messo in croce, ed è quindi universalmente riconosciuto come il simbolo della religione cattolica che si identifica nel ricordo del suo sacrificio; cattolici e non arricchiscono questa immagine di contenuti, in quanto, andando oltre il messaggio strettamente religioso, lo considerano il simbolo del dolore terreno, dell'amore, della speranza di salvezza, di principi di uguaglianza, generosità e solidarietà.

Premesso questo incontestabile valore religioso, l'esaltazione del valore culturale del crocifisso e della sua "passività" non consente di arginare il problema, e non è un caso che sia la sua ostensione in sé a generare conflitti; come già osservato dalla dottrina in riferimento alla decisione della Corte EDU, tale operazione di "dequotazione" o "dequalificazione" del crocifisso non sembra soddisfare né i credenti, che ne vivono con fervore e devozione il fascino evocativo, né i fedeli di altri culti, che continuano ad identificarlo, per la sua genesi storica, nel simbolo della cristianità, né gli agnostici che vorrebbero sottrarsi al simbolo sia esso religioso, culturale, attivo o passivo.

Il Supremo Collegio, sempre per negare la discriminazione, ridimensiona la percezione soggettiva del ricorrente rispetto al simbolo ma, nello stesso tempo, sembra utilizzare la componente soggettiva dell'intenzione del dirigente scolastico per escludere la sua volontà di connotare in senso religioso l'attività di insegnamento.

Ebbene, se è vero che l'intenzionalità può effettivamente caratterizzare un comportamento discriminatorio, specie nella giurisprudenza unionale la nozione oggettiva di discriminazione è da tempo prevalsa su quella soggettiva, nel senso che al fine di integrare la fattispecie discriminatoria è sufficiente la prova dell'effetto pregiudizievole, risultando invece superfluo l'accertamento dell'intento discriminatorio.

La concezione oggettiva di discriminazione, che risponde alla finalità di allargare l'ambito di applicazione dei divieti di discriminazione per garantirne la massima efficacia, trova piena realizzazione nella discriminazione indiretta che si concretizza nel particolare svantaggio, subito da chi appartenga al gruppo o categoria protetto dai divieti di discriminazione, derivante anche da un trattamento formalmente neutro, indipendentemente dalla prova dell'intenzionalità dell'autore della discriminazione, assumendo per essa rilievo solo l'effetto pregiudizievole, il "*disparate impact*" di origine anglosassone.

Nel caso in esame tale effetto pregiudizievole non andrebbe ricercato rispetto all'esposizione del crocifisso in quanto tale, bensì rispetto all'ordine datoriale cui è collegata per di più una sanzione disciplinare.

Pur costituendo un'aspirazione ideale che il sistema educativo della scuola pubblica sia obiettivo, pluralista, tollerante e orientato allo sviluppo

del senso critico, nella specie il docente è stato attinto da una sanzione disciplinare per aver disatteso una circolare dirigenziale illegittima che aveva ad oggetto l'esposizione di un simbolo religioso.

Seppure adottato con l'intenzione di assecondare la volontà degli studenti, quell'ordine che *“imponendo l'omogeneità attraverso l'esclusione implicita di chi in esso non si riconosce o comunque non desidera subirne l'esposizione, comprime la libertà religiosa, nella sua valenza negativa, del non credente”* non resta forse autoritativo, in quanto emesso dall'autorità scolastica nella persona del dirigente? La circolare, che illegittimamente ha richiamato tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, senza ricercare un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente, non è forse oggettivamente discriminatoria solo per quel docente che non riteneva di identificarsi nel simbolo, restando la stessa del tutto neutra per gli altri? Non è stato forse il solo docente dissenziente che, in conseguenza di tale disposizione di servizio, si è visto costretto a scegliere se attenersi ad un ordine illegittimo, insegnando sotto l'egida di valori religiosi che non condivideva, o subire le conseguenze sanzionatorie del rifiuto, come effettivamente avvenuto?

8. Osservazioni conclusive.

Il fenomeno religioso ha sempre avuto una forte influenza nella società, esprimendosi attraverso la costituzione di organizzazioni confessionali che aggregano e nello stesso tempo separano comunità; il principio di laicità lambisce e si interseca con altre libertà, principi e diritti fondamentali, ormai riconosciuti in tutte le moderne democrazie, come la libertà di religione, la libertà di manifestazione del pensiero, il principio di uguaglianza e di dignità, il principio di solidarietà.

Costituisce pensiero condiviso che uno Stato democratico, per definirsi tale, debba riservare a tutti gli individui lo stesso trattamento, non solo in merito alla fede professata, ma anche in relazione ad ogni altra esplicazione della sua personalità; rilevante poi il nesso tra la laicità e l'identità, intesa nel senso di radici comuni, di un popolo che si fa Nazione.

Laicità e democrazia hanno una connessione stretta, in quanto senza la laicità la democrazia è destinata a svuotarsi; la libertà democratica è quella che presuppone una eguale libertà delle persone, la *“compossibilità*

di identità multiple e divergenti”; la democrazia si fonda sulla persistenza del pluralismo e quindi sulla *“persistenza del disaccordo”*¹⁵.

Tanto è particolarmente evidente nella materia religiosa, ove la convivenza democratica nella diversità è possibile solo grazie a scelte politiche equilibrate che non vengano imposte a chiunque, perché le scelte che vincolano tutti inevitabilmente vanno a violare la libertà di qualcuno che in quella scelta non si identifica; la scelta equa dovrebbe essere quella che, a determinate condizioni, non obbliga ma permette in quanto *“Non importa quale sia la vera religione, ma come si possa vivere insieme”*¹⁶

Questo l'autorevole e appassionato messaggio che ci consegnano le Sezioni Unite, arricchito dalla fiducia incondizionata riposta nella scuola, a cui è affidata la facoltà della scelta ragionevole e accomodante a garanzia del pluralismo religioso, quale viatico per un viaggio verso la costruzione di un futuro più equo ed inclusivo; l'istituzione scolastica, deputata all'istruzione dei giovani, per gran parte obbligatoria, dove essere, più di ogni altro spazio pubblico, un luogo scevro da condizionamenti precostituiti, siano essi culturali che religiosi, ove vengono forniti gli strumenti per sviluppare in piena libertà una personale capacità di critica, di analisi, di discussione e di confronto, indispensabili alle nuove generazioni per superare i pregiudizi ed adottare in futuro comportamenti ispirati alla tolleranza ed al rispetto delle diversità.

¹⁵ Vega, Laicità e democrazia: “simul stabunt, simul cadent” in micromega.net del 7 ottobre 2021

¹⁶ Citazione da Michel de l'Hopital, 1560.